



COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia

**“Regolamentazione per l’installazione
delle stazioni radio base per telefonia mobile”**

approvato con Delibera di C.C. n°99 del 16 dicembre 2004
modificato con Delibera di C.C. n°105 del 10 settembre 2008

<i>Data</i>	<i>documento</i>	<i>versione</i>
15/09/2008	REGOLAMENTO ANTENNEMIRA 2004.DOC	3.0
<i>Approvato Autore(i)</i>	<i>nome</i> Alessandro Vendramini Alessandro Calzavara Alessandro Ercole Roberta Rocco Verena Poloni	<i>data</i> 23.11.2004



AGRI.TE.CO.
Ambiente Progetto Territorio Scd
Sede legale: 30175 Via Mezzacapo, 15
Marghera Venezia Italy
Tel. +39.041.926484 Fax +39.041.930106
www.agriteco.com

Istituto di Ricerca riconosciuto dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica e dal Ministero delle Politiche Agricole
ed inserita nell'European Directory of Fisheries
and Aquaculture Research - U.E.

Partita Iva 02087790271
Codice Fiscale 00998960268
Tribunale di Venezia n. 26933 Reg. Società
C.C.I.A.A. di Venezia n. 197019 Reg. Bille
Iscr. Reg. Prefettizio Cooperative n. 291/M

Sommario

1	Finalità	3
2	Campo di applicazione e nulla osta alla localizzazione	3
	2.1 Campo di applicazione	3
	2.2 Valore del campo elettromagnetico	3
	2.3 Prescrizioni per la localizzazione.....	4
3	La localizzazione di nuovi impianti	4
4	Obiettivi di qualità	5
	4.1 Aggiornamento tecnologico	5
5	Modalità procedurale e vigenza del regolamento.....	5
	5.1 Documentazione da allegare.....	6
6	Progettazione, direzione, esecuzione e collaudo delle opere, strutture ed impianti. Responsabilità.	6
	6.1 Progettazione.....	6
	6.2 Direzione.....	7
	6.3 Esecuzione	7
	6.4 Collaudo.....	7
	6.5 Responsabilità	8
7	Documentazione richiesta	8
	7.1 Denuncia dell'impianto.....	8
	7.2 Fine lavori e collaudo dell'impianto.....	10
8	Situazioni esistenti	10
9	Antenne mobili	11
10	Obblighi del gestore	11

1 Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile (stazioni radio base) e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da tali impianti, come previsto dall'art. 8, comma 6 della L. n. 36/2001 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici") E DAL d.l. 01.08.2003 "Codice delle telecomunicazioni".

2 Campo di applicazione e nulla osta alla localizzazione

2.1 Campo di applicazione

- a) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico - edilizia, relativi all'installazione, la modifica, l'adeguamento e la rimozione degli impianti di sistemi fissi e temporanei di stazioni per telefonia mobile, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, in conformità alle normative vigenti in materia.
- b) L'Amministrazione Comunale indica, quale localizzazione sul territorio ove installare le stazioni radio base per telefonia mobile, le aree individuate sulla cartografia allegata al Piano di Localizzazione, che fa parte integrante del presente atto.
- c) La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni deve avvenire in modo da **minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telefonia mobile.**

2.2 Valore del campo elettromagnetico

- a) Gli impianti di cui trattasi possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i limiti di esposizione (che, "ai fini della tutela della salute da effetti acuti", non devono essere superati "in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori" - art. 3 L. n. 36/2001) ed i valori di attenzione (intesi come "misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine" e che non devono essere superati "negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate" - art. 3 L. n. 36/2001) fissati dal DPCM 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz") e/o eventuali modifiche normative che dovessero intervenire successivamente.

b) È posto a carico del gestore l'onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità a tale zona da parte della popolazione. A tal fine il gestore deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari. Se la zona non è interdetta la stazione va immediatamente spenta (con ordinanza sindacale) fino alla realizzazione delle opere di confinamento.

2.3 Prescrizioni per la localizzazione

Sono soggette a misure di ulteriore cautela, tendenti a limitare l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche a livello tanto più basso quanto ragionevolmente possibile, le cosiddette strutture sensibili, così come indicato dalla Giunta della Regione Veneto (22/06/2001, n° 1636), e cioè scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport, ecc..

Pertanto nella progettazione e realizzazione di tali impianti dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non irradiare le strutture sensibili come, ad esempio una opportuna orientazione dell'antenna, le minime potenze di funzionamento dell'impianto, l'aggiornamento tecnologico delle attrezzature, ecc..

3 La localizzazione di nuovi impianti

Vengono qui di seguito individuate le aree del territorio comunale ritenute idonee all'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile, identificate in modo da minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

~~Nei siti individuati nel presente piano è vietata la coesistenza di più di un gestore nel medesimo impianto (co-siting), in modo da limitare concentrazioni di sorgenti elevate di campo elettromagnetico.~~

Relativamente all'impatto paesaggistico e ambientale, per minimizzare l'impatto visivo e per favorire l'inserimento armonico nel contesto urbano, si obbligano i gestori a non utilizzare pali poligonali con sbracci e ballatoio; si consiglia di utilizzare i pali come impianti di illuminazione, con le antenne per la trasmissione in aderenza alla struttura portante.

Ove possibile, è da prevedere l'utilizzo di strutture innovative, anche realizzate in legno (struttura portante e mascheramento dello shelter), che di recente sono state poste nel mercato e strutture di mascheramento delle antenne al fine di minimizzare l'impatto visivo.

I siti individuati nel piano di localizzazione, evidenziati nella cartografia allegata, sono i seguenti:

- Area standard fondo Via Pellestrina ad Oriago
- Area impianti sportivi di Gambarare
- Area impianti sportivi di Borbiago
- Impianti sportivi di Marano

- Area di pertinenza cimitero di Marano
- Area di pertinenza cimitero di Malcontenta
- Area magazzino comunale di Mira

Questi siti hanno tutti una destinazione urbanistica compatibile con l'installazione di stazioni radio base e non necessitano di apposite varianti agli strumenti urbanistici approvati.

4 Obiettivi di qualità

4.1 Aggiornamento tecnologico

- a) Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.
- b) L'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione, alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti.
- c) L'Amministrazione si riserva il diritto di fare eseguire controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificare la regolarità.

5 Modalità procedurale e vigenza del regolamento

La richiesta di installazione della stazione radio base va indirizzata Servizio Edilizia Privata per il rilascio del permesso di costruire.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale può richiedere ad ogni altra amministrazione competente gli atti istruttori ed i pareri tecnici comunque previsti dalle normative vigenti. Le Amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, che comprende anche il permesso di costruire, è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

Il Responsabile del Procedimento, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica all'interessato le informazioni previste dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90. Il Responsabile dell'istruttoria può sospendere il decorso del termine, chiedendo l'integrazione di eventuali elementi di giudizio carenti rispetto a quanto previsto nel presente regolamento. Se detti documenti non dovessero pervenire entro il termine di sessanta giorni, la pratica verrà archiviata.

In merito alla durata temporale del presente Regolamento, si stabilisce che, in assenza di nuove normative a carattere nazionale o regionale che comportino delle modifiche o integrazioni al medesimo, vale per cinque anni e che al termine del periodo di validità deve essere rivisitato con provvedimento del Consiglio Comunale. Il Piano di Localizzazione, che per sua natura è uno strumento più dinamico, deve essere verificato nella sua attuazione e aggiornato se vi sono le condizioni, almeno una volta all'anno sempre con deliberazione del Consiglio Comunale.

5.1 Documentazione da allegare

Per il rilascio del permesso di costruire, il gestore, oltre alla documentazione tecnica prevista dal Regolamento e dalle NTA, deve allegare alla domanda la seguente documentazione;

- 1) *la zona di ubicazione e il punto di installazione dell'impianto;*
- 2) *il tipo di sistema di antenna e la sua funzionalità;*
- 3) *l'altezza s. l.m. del centro elettrico di ciascuna antenna costituente il sistema d'antenna;*
- 4) *gli orientamenti delle singole antenne;*
- 5) *la potenza massima al connettore per singola antenna;*
- 6) *le dimensioni geometriche delle antenne (h x l x p);*
- 7) *il campo di frequenza utilizzato;*
- 8) *le dimensioni dei volumi intorno all'antenna in cui si hanno valori campo elettrico superiori a 20 V/m e a 6 V/m;*
- 9) *la valutazione preventiva dell'ARPAV;*
- 10) *il valore del campo elettromagnetico già esistente in punti di interesse (quali prossimità di strutture sensibili, punti di prevedibile intersezione con direzioni di massimo irraggiamento di antenne di impianti già esistenti) e la valutazione del campo totale dovuto al nuovo impianto e agli impianti già esistenti;*
- 11) *foto dell'area;*
- 12) *la titolarità.*

6 Progettazione, direzione, esecuzione e collaudo delle opere, strutture ed impianti. Responsabilità.

6.1 Progettazione

- a) La costruzione delle opere, strutture ed impianti, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo e strutturale redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale iscritto al relativo albo professionale, nei limiti delle rispettive competenze.
- b) Tali professionisti, nella redazione dei progetti si assumono la responsabilità, diretta ed esclusiva che viene loro addossata dalle leggi vigenti in materia e dal presente regolamento; perciò devono procedere con ogni ponderazione nella scelta del progetto che propongono, in modo che riesca, in via

di priorità assoluta, il più conveniente e sicuro per la tutela della pubblica e privata salute ed incolumità. Essi devono usare ogni cura e diligenza nell'eseguire i rilievi, gli assaggi del terreno e/o le verifiche delle strutture su cui cadono i lavori. Con uguale diligenza devono essere eseguite le operazioni di tavolo, procurando che nei disegni, calcoli, verifiche ecc. non vi siano errori che rendano fallaci le previsioni di progetto, o che all'atto dell'esecuzione possano dar causa a dubbi ed incertezze.

- c) Non minore attenzione sarà usata nella compilazione del capitolato, descrizioni e specifiche tecniche e nella redazione di tutti gli altri documenti componenti il progetto, i quali dovranno contenere tutte le prescrizioni per l'esecuzione e per la successiva gestione e manutenzione, chiaramente espresse, in modo da non dar luogo ad erronee interpretazioni, evitando così, per quanto possibile, le questioni e le conseguenti liti con gli assuntori, i committenti, i gestori, gli enti deputati al controllo e gli stessi cittadini.

6.2 Direzione

La realizzazione delle opere e degli impianti di cui ai punti precedenti, deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale iscritto al relativo albo, nei limiti delle loro rispettive competenze.

6.3 Esecuzione

L'esecuzione dei lavori, di cui ai punti precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed impianti e in modo da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica salute ed incolumità.

6.4 Collaudo

- a) Tutte le opere, strutture, ed impianti di cui ai punti precedenti devono essere sottoposti a collaudo anche funzionale, e alla verifica del rispetto dei limiti di campo elettromagnetico indicati dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
- b) Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, strutture od impianti.
- c) Il collaudatore verrà individuato dall'Amministrazione Comunale e la nomina dello stesso spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla allo Sportello unico per le attività produttive entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.

- d) Il collaudatore deve trasmettere una copia del certificato di collaudo e trasmetterla allo Sportello unico tramite protocollo il quale provvederà a restituire una copia al committente, con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

6.5 Responsabilità

- a) Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione delle opere, delle strutture ed impianti comunque realizzati.
- b) Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera, strutture ed impianti al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della loro posa in opera.
- c) Il gestore ha la responsabilità della manutenzione globale dell'opera, impianti e strutture e di adottare tutte le cautele necessarie atte a minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche anche promovendo la sostituzione o l'aggiornamento degli impianti, in base alla migliore tecnologia disponibile sul mercato.
- d) Il costruttore e il direttore dei lavori, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto e dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, con particolare riguardo ai limiti di campo elettromagnetico relativamente all'esposizione della popolazione.
- e) Il collaudatore ha la responsabilità di:
- verificare e certificare se l'opera, le strutture, gli impianti siano stati eseguiti in perfetta regola d'arte e secondo il progetto e le relative prescrizioni tecniche;
 - verificare e certificare la funzionalità dell'opera, strutture ed impianti ed il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico indicati dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
 - trasmettere copia del certificato di collaudo al Servizio Edilizia Privata tramite l'ufficio protocollo, e restituire una copia protocollata al committente.

7 Documentazione richiesta

7.1 Denuncia dell'impianto

- a) La denuncia dell'impianto, prevista ai sensi dell'art. 2 della L.R. 29/93, deve essere presentata all'ARPAV, e deve essere corredata dai seguenti documenti ed atti:

1. Scheda, contenente i dati anagrafici e i dati tecnici, conforme all'allegato 1 del "Protocollo di valutazione preventiva delle stazioni radio - base per telefonia cellulare", predisposto dall' ARPAV.
2. Progetto esecutivo completo dell'impianto e dell'installazione, in duplice copia, redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale, iscritti nel relativo albo professionale, nei limiti delle rispettive competenze, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente i calcoli esecutivi, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorra per definire l'installazione.
3. Relazione illustrativa, in duplice copia, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, in cui:
 - si evincano i motivi delle scelte effettuate;
 - si dimostri che i valori di campo elettromagnetico sono i compatibili con il servizio da espletare;
 - sia indicata l'area da irradiare;
 - siano indicati i valori massimi previsti di campo elettromagnetico ed i livelli esistenti prima della messa in funzione dell'impianto.
4. Tavole grafiche rappresentative:
 - delle principali opere;
 - della planimetria, in scala opportuna, quotata dello stato di fatto e di progetto con indicazione del sedime degli edifici e dei manufatti esistenti e/o di progetto e delle relative aree di pertinenza;
 - della esatta ubicazione dell'area e dell'immobile interessato;
 - della ubicazione esatta dell'antenna con indicazione delle direzioni di massimo irraggiamento;
 - dei volumi intorno all'antenna in cui vengono superati i valori 20 V/m, di 6 V/m e 3 V/m per il campo elettrico;
 - dell'area che l'impianto intende irradiare, in base alla massima potenza installata e sua rappresentazione su carta tecnica regionale, in scala 1 : 10.000 fornita preliminarmente dal Comune, su supporto magnetico, e nella quale è rappresentato lo stato attuale di tutte le installazioni presenti nel territorio comunale.
5. Dichiarazione del progettista attestante:
 - il rispetto della legge 46/90 e sue modifiche ed integrazioni per gli impianti previsti;
 - che la progettazione e la realizzazione dell'impianto è avvenuta impiegando la migliore tecnologia disponibile al momento della presentazione del progetto e compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile.
6. Dichiarazione del gestore attestante che:

- "l'esercizio dell'impianto avverrà, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile" e che, in ogni caso, vengono rispettati i limiti indicati dal presente regolamento;
 - le zone in cui vengono superati i valori di attenzione, di cui al punto 2.2, sono rese inaccessibili alla popolazione a propria cura e responsabilità.
7. Titolo di proprietà o altro titolo idoneo, in relazione al suolo o all'immobile sul quale si intende effettuare l'installazione dell'impianto.
8. Per le installazioni su proprietà comunali atto unilaterale di obbligo:
- alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze;
 - alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto e/o nel caso in cui, per motivi di interesse pubblico, l'Amministrazione Comunale necessiti di riavere la disponibilità dell'area.
9. Impegno da parte del proprietario dell'impianto, reso con atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, a modificare o trasferire l'impianto a propria cura e spese, qualora la realizzazione di una nuova struttura sensibile, prevedibile in base al Piano Regolatore Generale, renda l'impianto incompatibile con le disposizioni di verifica previste.
10. Nominativo del Responsabile dell'impianto per eventuali comunicazioni.
- b) Ogni variazione relativa all'impianto, ivi compreso l'aggiornamento tecnologico di esso (es. UMTS), deve essere comunicata, entro 30 giorni, all'ARPAV, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 29/93 e contestualmente al Settore Edilizia Privata del Comune.

7.2 Fine lavori e collaudo dell'impianto

Dopo sessanta giorni dalla messa in funzione dell'impianto, il gestore depositerà presso il Servizio Edilizia Privata l'attestazione di verifica di funzionalità dell'impianto, corredata da misure di campo elettromagnetico nei punti ritenuti più significativi per l'esposizione della popolazione e delle strutture sensibili.

8 Situazioni esistenti

- a) Per gli impianti antecedenti alla data di deliberazione del presente regolamento i gestori devono produrre la stessa documentazione prevista per quelli nuovi, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

- b) Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i gestori devono produrre entro novanta giorni una valutazione di campo elettromagnetico per singolo sito, con particolare riguardo ai siti sensibili presenti nell'intorno della stazione radio base.
- c) L'Amministrazione Comunale promuove azioni di rilocalizzazione degli impianti esistenti in modo da garantire una razionale distribuzione ed il concentramento degli impianti stessi.

9 Antenne mobili

L'installazione di antenne mobili è ammessa esclusivamente nelle aree messe a disposizione dal presente piano per gli impianti fissi di telefonia mobile.

La documentazione richiesta per l'installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per gli impianti fissi, esclusa la concessione edilizia, che verrà sostituita dal parere del Settore Lavori Pubblici qualora venga posizionata in un'area di proprietà comunale.

I tempi di permanenza sul suolo pubblico o privato sono limitati a sei mesi.

10 Obblighi del gestore

Il gestore in possesso del titolo abilitativo è obbligato a spegnere immediatamente l'impianto qualora:

- a) gli uffici comunali preposti dovessero individuare il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al presente Regolamento, con particolare riguardo al superamento dei valori di campo elettromagnetico fissati dalle vigenti norme;
- b) l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole della salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale.

ALLEGATO 1 - STARLCIO ART. 87 d.l. 01.08.2003

Art. 87 D.L. 01.08.2003 Codice delle telecomunicazioni

Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale

competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Allegato n. 13 (artt. 87 e 88)

Modello A

Istanza di autorizzazione

Il sottoscritto
nato a il
residente a via n.
nella sua qualità di della Società
con sede in via n.

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.

- Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
- edifici posti in vicinanza del sito;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Stime del campo generato.

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella «Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza» [Guida CEI 211-10].

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:

- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla «Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz», con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

Modalità di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.

Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.

- Planimetria generale *ante opera e post operam* del progetto di impianto, su scala 1:500.
- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.
- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.

Mappe del territorio circostante all'impianto.

- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.
- Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

Rilascia

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: «l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

- A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Firma.